

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
<b>Congedi e sostituzioni:</b>		PANDOLFI, <i>Relatore</i> . . . . .	372, 376, 377
PRESIDENTE . . . . .	366	SANTAGATI . . . . .	375, 376, 377, 378
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		SAVIO EMANUELA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	375, 376
PRESIDENTE . . . . .	366	TANTALO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	376, 377
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (2033)	366	Abolizione del diritto erariale sul gas metano compresso in bombole (2018) . . . . .	378
PRESIDENTE . . . . .	366, 367, 372	PRESIDENTE . . . . .	378
AZZARO . . . . .	370	CIAMPAGLIA, <i>Relatore</i> . . . . .	378
BORRACCINO . . . . .	371	<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
GIGLIA . . . . .	369	CURTI: Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sull'entrata relativa agli oli vegetali ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (606-B) . . . . .	379
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	366, 367, 371	PRESIDENTE . . . . .	379
SANTAGATI . . . . .	367	CURTI, <i>Relatore</i> . . . . .	379
TANTALO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	372	<b>Votazione segreta:</b>	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	379
Modificazioni alla disciplina fiscale degli oli minerali (1926) . . . . .	372		
PRESIDENTE . . . . .	372, 373, 377		
BORRACCINO . . . . .	377		
CURTI . . . . .	375, 376		

**La seduta comincia alle 10,10.**

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi e sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Laforgia e Perdonà.

Comunico inoltre che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Abelli, Catella, Marzotto e Vespignani sono sostituiti rispettivamente dai deputati Menicacci, Quilieri, Giomo e Maschiella.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo di discutere i provvedimenti oggi all'ordine del giorno nel seguente ordine: 2033, 1926, 2018, 606-B.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2033).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria ».

L'onorevole Francesco Napolitano ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il rilevante incremento del consumo del sale industriale in Italia ha costretto, com'è noto, il monopolio di Stato ad effettuare una politica intesa ad affrontare la situazione nuova, in considerazione soprattutto del fatto che fino al 1966, anno in cui intervenne la legge n. 519, che consentiva ai privati l'importazione di sale industriale, il monopolio era l'unico responsabile dell'approvvigionamento del sale, anche industriale. Il monopolio ha quindi raddoppiato la produzione con l'ampliamento delle saline di Santa Margherita Ligure e con la costruzione della nuova salina di Sant'Antioco in Sardegna, nonché con importazioni dal bacino del Mediterraneo. Ma l'andamento sempre più ascensionale della richiesta fece sì che l'iniziativa privata fosse sempre più favorita

nella produzione di quantità maggiori anche rispetto al monopolio, come avviene in Sicilia dove le saline private hanno una produzione annua maggiore di quella del monopolio.

Quindi l'industria privata si trova in una posizione di assoluto vantaggio rispetto al monopolio che, essendo un'azienda pubblica con un antiquato sistema di contabilità, si trova ad operare senza la minima elasticità. L'industria privata ha la massima libertà contrattuale e bisogna anche considerare che l'industria privata può fare facilitazioni di pagamento e può concedere tutte le agevolazioni in uso nel commercio privato.

Io penso che, se non si pone il monopolio in condizione di operare in modo elastico, la concorrenza privata potrà danneggiare gravemente l'azienda del monopolio che resterebbe in stasi con grave pericolo per le maestranze.

Il disegno di legge in esame si propone in pratica di porre rimedio alle attuali difficoltà. L'articolo 1 contempla la possibilità che il monopolio venda il sale industriale a dei grossisti che sono autorizzati a cederlo alle industrie con l'osservanza di particolari cautele stabilite dall'amministrazione stessa del monopolio.

Questo significa, che i grossisti possono ritirare il sale per uso industriale e cederlo poi ai consumatori: il che comporta un incremento delle vendite e una riduzione delle spese generali.

Con l'articolo 2 si fissa il principio di un prezzo minimo ed un prezzo massimo dei vari sali ad uso industriale, da stabilirsi con decreto ministeriale su proposta del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. È ovvio che occorre seguire l'andamento del mercato: non si può fissare un prezzo non concorrenziale, l'andamento dei minimi e dei massimi deve quindi riflettere le condizioni del mercato.

Con l'articolo 3 è data facoltà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, di consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali, quelli cioè contemplati nell'articolo 1. Le dilazioni sono concesse ai grossisti in modo che questi possano poi a loro volta concederle ai consumatori diretti; si aumentano così le possibilità di smercio del prodotto.

Io ritengo che questo provvedimento costituisca il minimo indispensabile per consentire la necessaria elasticità al monopolio, così da permettergli di far fronte all'iniziativa privata e di sostenerne la concorrenza. Per questi

molivi, raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento in esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**SANTAGATI.** Questo disegno di legge suscita innanzi tutto talune riflessioni di ordine economico (di economia politica, se vogliamo essere più pertinenti alla materia), in quanto, dalle enunciazioni testé espresse dal relatore, onorevole Napolitano, abbiamo appreso un fatto un po' strano: che il Governo, cioè, non si sente sufficientemente protetto, in regime di monopolio, dalla concorrenza privata; per cui sembra che, a un certo momento, si debba creare una specie di... super-monopolio, per togliere allo Stato qualsiasi preoccupazione...

**NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.**  
Non mi pare di aver detto questo!

**SANTAGATI.** Guardi, onorevole Napolitano, forse le parole non erano proprio queste, ma il concetto, grosso modo, è lo stesso: si può leggere il testo stenografico del suo intervento, e si vedrà che è così.

Ella ha detto che lo Stato si trova in difficoltà, per cui chiede alcuni emendamenti alle norme monopolistiche che regolano la materia dei sali, in quanto solo in questo modo può mantenere meglio la sua gestione monopolistica. Se ho capito male, mi dica lei qual è la sua interpretazione. Io credo di aver capito bene; ma, a prescindere da quanto io abbia potuto capire, mi pare che possiamo rifarci al testo che, nella sua enunciazione, prevede ulteriori agevolazioni a favore del monopolio. Quindi la mia tesi, anche se non si aggancia alle sue dichiarazioni, resta lo stesso valida. Praticamente, con questo disegno di legge, il Governo chiede più monopolio, chiede qualcosa in più rispetto a quello che già possedeva. Questo mi sembra sia lo spirito di questo disegno di legge: quando arriveremo alla discussione degli articoli, vedremo che a questo si mira.

Quindi, se è vera la tesi, non è altrettanto vera la impostazione rigorosamente critica del problema, perché sappiamo già che il monopolio è di per sé un regime di favore e che questo regime in campo economico finisce con l'imporci su coloro che non dispongono di monopolio: e quando si opera in regime di monopolio sono già di per sé frustrate le iniziative private. Se noi a questa impostazione d'ordine generale aggiungiamo che nella fat-

lispecie si tratta del monopolio dei sali da parte dello Stato, ci accorgiamo che effettivamente esso ha tutte le garanzie ed una legislazione talmente protettiva che, in linea di principio, da parte dello Stato chiedere ulteriori agevolazioni in campo monopolistico significa voler forzare la mano. Avrei giustificato un'impostazione più sincera, che lo Stato avesse detto cioè: sebbene operi anche l'iniziativa privata in misura ridotta, in questo campo ormai solo lo Stato deve poter continuare ad occuparsi della materia e chiede quindi in termini sinceri ed espliciti di sopprimere addirittura l'iniziativa privata in materia. Sarebbe stato più serio e più pertinente. Ho sottolineato questo aspetto teorico per passare all'aspetto concreto dell'articolato. L'articolo 1 al primo comma dice che la vendita può essere effettuata anche a grossisti. Lo Stato quindi non si contenta di essere detentore di prodotti per immetterli nel consumo diretto, ma vuole anche occuparsi della fase intermedia: cioè vuole vendere contemporaneamente il prodotto ai consumatori senza privarsi dell'altra prospettiva di vendere il prodotto ai grossisti, che sarebbero autorizzati a concederlo alle industrie con l'osservanza di particolari cautele.

Questa norma lascia adito a molte perplessità. Non capisco perché lo Stato si debba occupare di una categoria intermedia che non avrebbe motivo di essere in quanto lo Stato, avendo libera disponibilità di prodotti, può immetterlo direttamente al consumo attraverso i normali veicoli di collocamento del prodotto. Sappiamo che in tutt'Italia esistono negozi addetti alla rivendita di sali e tabacchi dove è immediatamente possibile da parte del consumatore rifornirsi dei prodotti di monopolio, così come avviene per i tabacchi, approvvigionando lo Stato le varie rivendite. Perché dunque creare questa intercapedine fra sé ed il consumatore, rappresentata dai grossisti che devono pure avere una remunerazione per l'attività che svolgono? Non è infatti possibile pensare che essi acquistino i prodotti per poi cederli alle imprese senza guadagnarci. Sarebbe stato più serio e pertinente dare la possibilità di collocare il prodotto presso il consumatore; invece si vuole creare una categoria intermedia che non so a quale fine possa mirare.

Un risultato si ha, onorevole relatore, ed è quello che lo Stato perde qualcosa perché deve necessariamente cedere il prodotto ad un prezzo diverso da quello al quale lo cede il grossista al consumatore diretto. Non credo che il grossista rinunci al suo utile: quindi,

dovendo ricavare un utile il grossista ed essendo l'azienda di Stato in condizione di poter immettere direttamente il prodotto nel consumo privato, una volta che si inserisce questo terzo comodo, per non dire incomodo, il fisco preleverà minori entrate. L'articolo 1 è quindi del tutto negativo, anche perché dobbiamo considerare che tutto questo è lasciato in termini molto facoltativi: « possono essere venduti ». Lo Stato quindi si riserva non soltanto il monopolio, ma anche la scelta, che indubbiamente, se lo Stato fosse composto di eroi o di santi o di puri pensatori, potrebbe non costituire motivo di preoccupazione; ma poiché invece è fatto di uomini in carne ed ossa, tutto questo comporta la possibilità da parte del Governo di realizzare la norma in modo che, se ad alcuni uomini di Governo un grossista piace per determinate caratteristiche che può avere, l'amministrazione consentirà l'intermediario; se invece per altre regioni, di natura opinabile, il grossista al Governo non piace, non diverrà intermediario, perché è detto « possono » e non « devono ».

Si notano quindi due difetti: anzitutto, lo Stato perché si deve preoccupare di creare questo grossista? e in secondo luogo, perché la facoltatività data dalla norma? O lo Stato ritiene che sia opportuno e necessario avvalersi di determinati strumenti, ed in questo caso non si deve dire « possono », ma « devono »; o lo Stato molto più probabilmente non ha assolutamente bisogno di questi intermediari, ed allora la norma è del tutto pleonastica.

L'articolo 2 è consequenziale dell'articolo 1 e non essendo favorevoli all'articolo 1 è evidente che non si può essere favorevoli all'articolo 2, perché, sia pure con determinate modalità che in fondo attengono al potere di interpretazione del Governo, sono stabiliti i limiti minimi e massimi dei prezzi di vendita.

Vorrei fare un'osservazione preliminare per quanto riguarda la proposta del Consiglio d'amministrazione del monopolio di Stato e senza la quale sembra che il Ministro non possa emettere il decreto. Ci siamo però potuti rendere conto che il Consiglio di amministrazione è un organo consultivo la cui proposta non è vincolante e non è detto che debba essere determinante per dare inizio alle decisioni ministeriali; perché, se è vero quanto abbiamo appreso nel dibattito sul caso Trabucchi, abbiamo appreso cose molto interessanti circa il potere dei monopoli di Stato, tanto che, se non ricordo male, il direttore generale di quel Consiglio, dottor Cova, aveva espresso punti di vista, approvati dal

Consiglio d'amministrazione, che il Ministro non ritenne invece di dover seguire, tanto che provvede come sappiamo.

Quindi non mi pare che la proposta del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato sia determinante; è quindi sempre al Ministro che viene lasciato il potere (d'altronde, è ovvio) di stabilire i limiti minimi e massimi dei prezzi per i sali destinati ad uso industriale.

Ora, tutto questo avrebbe senso in un regime di libero mercato, perché ella sa meglio di me, onorevole relatore, perché è un cultore della materia, che in regime di libero mercato la manovra del prezzo può avere la sua importanza, in quanto può o battere la concorrenza, o stimolare la produzione, o creare accelerazioni e decelerazioni nei vari processi, e così via. Ma in regime di monopolio, la manovra del prezzo si risolve in una ulteriore accentuazione, direi, del carattere monopolistico della vendita. Lo Stato, cioè, non solo vuole stabilire il prezzo (ed è evidente che questo lo debba e lo possa fare), ma vuole anche riservarsi la possibilità di manovrarlo. A un certo momento, cioè, può ritenere opportuno lasciarlo a un certo livello, per battere la concorrenza (che in questo campo è, direi, flebilissima), mentre in altri momenti può decidere di aumentarlo.

Ora, non mi pare che sia molto edificante una impostazione giuridica che consente allo Stato di avere il monopolio del sale e, oltre a ciò, di riservarsi la manovra del prezzo. Mi sembra che questo sia molto esagerato: siamo al di là di qualsiasi tutela monopolistica, ed entriamo in una sfera di assoluto arbitrio dello Stato monopolista.

È poi un po' ipocrita, diciamo così, la premessa del secondo comma, quando dice « entro i suddetti limiti », perché è evidente che tutto è lasciato all'arbitrio dell'Amministrazione, e quindi non esiste alcun limite. Si dovrebbe invece dire « entro questa assoluta libertà di manovra dello Stato monopolista i prezzi possono essere differenziati... » e così via. Ecco dunque, onorevole relatore, che la mia premessa trova ora enunciazione concreta: quel concetto di eccessiva libertà lo troviamo ora applicato nei singoli commi della legge.

Quanto all'ultimo comma dell'articolo 2, l'unico elemento correttivo che si introduce è costituito dalla nomina di una commissione, che ci auguriamo possa fornire al Governo elementi concreti per la determinazione dei prezzi. Questa commissione, naturalmente, avrà un certo spirito governativo, perché i suoi membri verranno nominati dallo stesso

## V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

Governo; perciò non presumo che — una volta che nel primo comma si è stabilita la possibilità di decretazione del ministro — le proposte della commissione siano talmente... sconvolgenti da poter influire sulla volontà del Governo. Direi quindi che tale commissione è stata prevista solo *ad colorandum*.

Quello su cui non sono assolutamente d'accordo, in termini categorici, è l'articolo 3, che dice che « È in facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali, di cui all'articolo 1 della presente legge ». Lo Stato, cioè, non soltanto si è riservato la possibilità di scegliersi, quando crede, i grossisti; non solo si è riservato la possibilità di manovra dei prezzi; non solo si è cautelato con una commissione, la quale potrebbe, in certo qual modo, confortare il ministro in quello che egli ha già deciso; ma addirittura può consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti. Si consente cioè una rateazione: abbiamo lo Stato che fa... la vendita a rate! Con l'introdurre questo concetto nuovo, si permette allo Stato di favorire certi grossisti, di determinare certe situazioni a favore di certe categorie. Il che non è per nulla serio, perché noi partiamo dal principio che lo Stato, essendo monopolista, dovrebbe soprattutto essere al di sopra della mischia, dovrebbe essere *super partes*; ma qui invece non sappiamo più cosa lo distingua da un modesto rigattiere, che offre la sua merce con una certa rateazione: mi viene in mente l'immagine di questo Stato rigattiere, che tiene la nota di tutte le spese dei vari consumatori, e le fa loro pagare a poco a poco, come può fare un qualsiasi negozietto.

Tutto questo non si confà al prestigio della pubblica amministrazione, né favorisce gli interessi del contribuente italiano.

Per questi motivi, io sono contrario all'approvazione del disegno di legge in esame.

GIGLIA. Questo disegno di legge suscita notevoli perplessità, per il vero; ed io devo dichiarare subito che, nel complesso, non sono d'accordo sul suo contenuto, anche se posso giustificare i motivi che lo ispirano.

La realtà — secondo le stesse dichiarazioni del relatore, onorevole Napolitano — è che noi intanto parliamo di un particolare tipo di vendita di sale, e cioè di quella alle industrie, in esenzione da imposte. Può infatti apparire, a prima vista, che il provvedimento abbia funzioni calmieratrici, conceda delle garanzie al consumatore, mentre in effetti si tratta di

un provvedimento che tenta di regolare in maniera diversa i rapporti attualmente esistenti tra il monopolio dello Stato e l'industria privata, che richiede il sale ai grossisti.

Attualmente, infatti, già esistono i grossisti; solo che questi, negli ultimi anni (e il relatore vi ha accennato), hanno dovuto subire la concorrenza di iniziative dei territori non soggetti a monopolio — Sicilia e Sardegna — e quindi si sono trovati in difficoltà nell'esercizio della loro attività.

Il provvedimento, quindi, mira a realizzare alcuni obiettivi. Innanzi tutto (parto dall'ultimo articolo) una dilazione di pagamento — che forse è l'elemento di minore importanza, perché, dal momento che si è determinato un regime di concorrenza, permettere al monopolio di concedere queste agevolazioni non mi sembra cosa del tutto infondata.

Ma, attraverso gli articoli 1 e 2, si tende a determinare un sistema di vendita che è effettivamente nuovo, per l'organizzazione dello Stato.

Innanzi tutto, per questi grossisti non si indica né l'iscrizione ad un albo, né la sussistenza di un minimo di garanzie. La parola « grossisti » è un termine così lato che fa pensare che il monopolio dello Stato si possa servire di una clientela — chiamiamola così — scelta a sua discrezione.

In secondo luogo si cerca di determinare un prezzo minimo e massimo: è chiaro che si intravede nello sfondo un sistema di trattativa privata che evidentemente deve lasciarci molto preoccupati. A questo punto, pur cercando di porre il provvedimento su una via che può avere certi sviluppi e cercando di garantire l'amministrazione dello Stato in questa sua possibilità di vendita, ritengo che debbano introdursi almeno due principi: che lo Stato deve vendere questo sale attraverso gare pubbliche che presuppongano un minimo e non un massimo prezzo che sarà dato, quest'ultimo, dalle offerte maggiori; che a queste gare devono essere ammessi non solo questi fantomatici grossisti, ma anche i produttori di sale che non operano in regime di monopolio, perché così si può determinare un maggiore prezzo nei confronti dello Stato; infine che la gara pubblica deve escludere la trattativa privata, perché la prima può dare maggiori garanzie per lo Stato.

Evidentemente si sono riproposti i temi particolari delle esigenze delle saline del monopolio di Stato. Mi rendo conto che vi possa essere da parte dello Stato l'esigenza di avere maggior libertà di azione, ma non si può prescindere da un titolo valido per tutti: la gara

pubblica elimina la trattativa privata allargando quanto più possibile la sfera dei partecipanti alla competizione ed eliminando la fissazione di un prezzo massimo che costituirebbe una estrema discrezionalità da parte dell'amministrazione che lascia presumere chissà che cosa. Dà infine adito a notevole preoccupazione il fatto che l'amministrazione dello Stato possa vendere per conto proprio ad un determinato prezzo, e ai grossisti ad altri prezzi. È una situazione non molto chiara e per questo preannuncio due emendamenti: il primo aggiuntivo all'articolo 1 delle seguenti parole: « Sono annoverati fra i grossisti, agli effetti del comma precedente, i privati produttori di sale dei territori non soggetti a monopolio. Le vendite di cui al primo comma si effettuano con le modalità prescritte dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, e relative modifiche, integrazioni e norme di esecuzione ».

All'articolo 2 preannuncio il seguente emendamento sostitutivo: « Ai fini delle vendite di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sono stabiliti i limiti minimi del prezzo di ciascun tipo di sale esente da imposta.

La determinazione in concreto delle condizioni di vendita, con l'osservanza dei limiti di cui al precedente comma, è effettuata dalla direzione generale dei monopoli di Stato, su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta da un vice direttore generale o direttore centrale e composta da tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore superiore autori di sale dei territori non soggetti a monoministrativo o equiparata ».

È evidente che in questo modo vogliamo raggiungere il risultato di lasciare aprire la competizione a tutti coloro che possono essere interessati al collocamento del prodotto in esenzione di imposta nelle industrie. Sottolineo questo aspetto in modo particolare.

AZZARO. Anch'io, come del resto altri colleghi ed anche il relatore, mi rendo conto delle ragioni di fondo che hanno determinato il Governo a proporre alla discussione della Commissione finanze questo disegno di legge. La situazione di mercato nel settore della fornitura del sale si è fatta tanto pesante che lo Stato, privo di quella elasticità che hanno invece i produttori privati, si sarebbe trovato, come si è del resto trovato, in uno stato di estrema difficoltà e di inferiorità che condiziona in fondo la sua attività di venditore di

sale. Questo complesso di norme trova quindi giustificazione, ma ho anche io delle perplessità circa la possibilità, con queste norme, di raggiungere l'effetto desiderato. Premetto, come è stato detto, che questo è un tipo di sale sottratto all'attività del monopolio di Stato, che in questo caso si trova nelle condizioni di un privato come tutti gli altri; ed allora non si comprende la ragione per la quale debba utilizzare i grossisti se non è monopolio, e non lo è, per il settore del sale all'industria. Noi con l'articolo 1 finiremmo col creare un oligopolio, cioè porremmo alcuni in condizioni di gestire questo sale a danno delle industrie che si vedrebbero imporre un determinato prezzo non determinato dal consiglio di amministrazione del monopolio, ma da determinate componenti, e fra queste dovremo aggiungere la remunerazione dei grossisti; e dal momento che l'organizzazione, la gestione e la vendita sono curate dai grossisti, il prezzo in definitiva sarà determinato dall'attività di questi ultimi. Il prezzo cioè sarà stabilito in un minimo ed un massimo dal consiglio di amministrazione, ma si deve aggiungere il costo dell'attività del grossista che rappresenta un'incognita, per cui non sappiamo quale prezzo potrà risultare e quindi quanto le industrie che abbiamo voluto agevolare attraverso l'esenzione di imposta potranno in realtà essere agevolate. Non comprendo perché l'amministrazione dei monopoli non possa trovare altri sistemi più convenienti e confacenti anche ad una organizzazione commerciale privata.

Ecco perché ritengo che introdurre questi grossisti (la cui attività costituisce poi una brutta copia di quella privatistica, che non può naturalmente essere assimilata all'attività dello Stato) equivalga ad introdurre nella commercializzazione del sale un altro passaggio, che non può non accrescere i prezzi di tale prodotto.

Io, naturalmente, faccio salva la buona fede di ognuno. Può darsi che non si sappia chi sono i grossisti (forse emergerà nel corso della discussione); qui noi stiamo discutendo del sistema solamente. Di tutto il resto non possiamo parlare, poiché non abbiamo elementi per farlo.

Mi pare allora che non sia opportuno introdurre questa figura dei grossisti. Credo, d'altra parte, che sia la prima volta che la si introduca in un disegno di legge che riguarda una amministrazione statale.

Noi riteniamo, cioè, che l'Amministrazione dei monopoli dello Stato debba essere e rimanere un fatto pubblico, senza contamina-

zioni con interessi privati, cosa che accadrebbe fatalmente con i grossisti, perché l'attività di questi, evidentemente, non può essere controllata dallo Stato; è vero che nella legge si parla di particolari cautele stabilite dall'Amministrazione dello Stato, ma è evidente che non possiamo pretendere che l'Amministrazione dei monopoli vada a guardare tutto quello che faranno i grossisti o le loro organizzazioni per aumentare il lucro. E quella dei grossisti, poi, non deve essere una organizzazione da poco, se è vero che può gestire alcune migliaia di tonnellate di sale ogni anno.

Francamente, io vorrei conoscere anche il pensiero degli industriali su questo disegno di legge, che qui non è emerso, ma che posso immaginare non sarebbe favorevole alla introduzione di un altro passaggio, come ho detto, con conseguente aumento del prezzo del sale.

Non credo, quindi, che il disegno di legge torni a vantaggio dell'interesse dello Stato, né a quello dei consumatori; a chi, dunque, è favorevole questa disciplina che sta introducendosi, ripeto, soltanto in base a delle considerazioni di tavolino, e copiando attività proprie di altri? Io vorrei perciò pregare il Governo, se è possibile, di valutare i motivi di critica che sono stati esposti, e di vedere se non possa proporre una articolazione diversa da quella sottoposta oggi al nostro esame.

Del resto, anche se si guarda alla discussione avvenuta al Senato su questo provvedimento, ci si rende conto che non vi è chiarezza in tutta la materia. Io credo che una maggiore chiarezza, invece, sarebbe necessaria, per dare tranquillità a tutti, e per mettere l'Amministrazione dei monopoli dello Stato in grado di amministrare meglio le sue attività economiche.

Del resto, anche gli emendamenti proposti dall'onorevole Giglia sono idonei a modificare, in certo qual modo, la situazione; ma credo che le preoccupazioni e le perplessità permangano, nonostante quelle proposte. Io le accetterei, ma non credo, ripeto, che esse sarebbero sufficienti a fugare definitivamente i dubbi di fondo emersi nel corso della discussione finora svoltasi.

**BORRACCINO.** Concordo con alcune osservazioni che sono state fatte circa la disciplina della vendita del sale per uso industriale, ed anche per quanto riguarda la preoccupazione circa l'attività dello Stato, particolarmente in alcuni punti del territorio nazionale.

Ora, noi riteniamo non solo che occorra disciplinare la vendita del sale, particolar-

mente per quanto riguarda il settore privato ma che si debba andare verso il superamento di ogni forma di intermediazione, verso il potenziamento della struttura statale in questo settore, e quindi, verso la fornitura diretta da parte dello Stato anche alle industrie, che costituisce una esigenza oggi profondamente avvertita, dal momento che si tratta di una attività complessa, che occupa importanti organici di lavoratori.

Il problema, per noi, non è quindi solo quello di determinare certi vincoli e certe forme che salvaguardino gli interessi dello Stato, ma di andare anche al di là di tutto questo, superando, come dicevo, forme di intermediazione che potrebbero poi portare anche ad aumenti del prezzo del sale, cosa che potrebbe determinare preoccupazioni ai fini sociali ed economici. È chiaro che parlo di preoccupazioni per quanto riguarda il settore industriale, perché ho già detto che siamo d'accordo per quanto riguarda la tutela degli interessi dello Stato, anche in questo settore dei monopoli.

È evidente che una fornitura diretta da parte dello Stato presuppone tutto un adeguamento delle strutture e della organizzazione del Monopolio, al fine di meglio tutelare, controllare e dirigere questa attività, che riteniamo debba essere oggi disciplinata interamente dallo Stato, per avere le migliori garanzie.

**NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.** Mi sono permesso di interrompere l'onorevole Santagati per chiedergli quali sarebbero i nuovi vantaggi che lo Stato verrebbe a procurarsi mediante questo disegno di legge.

La verità è che in tutti gli interventi — anche in quello dell'onorevole Azzaro, che effettivamente ha chiarito un po' la situazione per quanto riguarda l'attività dello Stato in merito alla vendita dei sali per usi industriali — si è partiti da premesse errate.

Lo Stato, infatti, per questa attività non si trova in condizione di monopolio, ma nella stessa condizione dei privati. Tutto il discorso dell'onorevole Santagati sullo Stato monopolista, quindi, non ha ragion d'essere, in quanto lo Stato, ripeto, si trova nelle stesse condizioni dei produttori privati. Con la legge 5 luglio 1966, n. 519, i privati furono autorizzati ad importare sale, ed a produrne. Lo Stato, però, si è trovato a svolgere un'attività privata sostenendo tutto il peso delle sue strutture pubbliche. Quindi, onorevole Santagati, lo Stato non si trova oggi in condizioni di monopolio; né si può pretendere che esso si serva delle sue catene per distruggere una sua industria: questo sarebbe assurdo!

Lo Stato, quindi, a un certo momento, chiede di essere messo nelle stesse condizioni in cui si trova il privato. Se il privato si serve di grossisti, io non vedo perché lo Stato non debba poterlo fare. Se il privato può stabilire il prezzo di vendita secondo la sua convenienza, perché lo Stato non deve poterlo fare? Lo stesso dicasi per le dilazioni di pagamento.

Non mi pare che il punto sia quello di permettere che il privato si sostituisca allo Stato, o viceversa: qui si tratta di mettere lo Stato in condizione di parità con i privati, oppure di lasciare questa attività interamente alla iniziativa privata. Ma se si consente che lo Stato svolga questa attività, come i privati (cosa che mi sembra si debba ammettere), non gli si può proibire di servirsi degli stessi strumenti e degli stessi mezzi di cui si serve il privato per vendere il suo sale.

Questa è dunque la mia tesi. Ora, migliorare il provvedimento, rivedere qualche aspetto della situazione, accogliere magari gli emendamenti proposti dal collega Giglia, tutto questo si può fare benissimo; possiamo anche rinviare la discussione, per approfondire meglio la materia. Ma non vorrei che si partisse da premesse sbagliate, per sostenere delle idee assolutamente assurde.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo a quanto ha detto il relatore nonché alla richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina fiscale degli oli minerali (1926).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina fiscale degli oli minerali ».

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Con il disegno di legge in esame siamo in presenza di un provvedimento legislativo a carattere multiplo, nel senso che esso disciplina materie obiettivamente diverse, anche se le singole disposizioni normative sono formalmente riconducibili ad un ambito omogeneo: il regime fiscale degli oli minerali.

Le materie che il disegno di legge si propone di affrontare attraverso la nuova disciplina fiscale sono due. La prima, trattata negli articoli 1, 2 e 3, riguarda il raccordo legislativo fra la legge 13 luglio 1966, n. 615 (la cosiddetta legge « antismog ») e il relativo regolamento stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, numero 1288, da una parte, e le agevolazioni fiscali, dall'altra, disposte in conseguenza per i combustibili il cui impiego è prescritto per ridurre l'inquinamento atmosferico. La legge 13 luglio 1966, n. 615, come è noto, stabilisce una serie di disposizioni riguardanti gli impianti termici, gli impianti industriali e i mezzi motorizzati che danno luogo a fumo e a gas atti a costituire pregiudizio diretto o indiretto ai cittadini o danno a beni pubblici o privati. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge recano in particolare disposizioni riguardanti i combustibili da usare per gli impianti termici, con norme che stabiliscono la sostituzione del gasolio agli oli minerali prima impiegati con effetti dannosi per la salubrità dell'aria.

Il regolamento di esecuzione definisce il campo di applicazione della legge, e prevede, fra gli impianti termici che devono adottare la sostituzione del gasolio agli oli minerali, sei tipi di impianti: impianti per il riscaldamento di locali, per il riscaldamento dell'acqua per uso domestico, per i servizi di cucina e di lavaggio stoviglie, per lavanderie e impianti igienici, per distruzione rifiuti, e infine forni da pane e forni delle imprese artigiane.

A fronte di tali norme, e qui sta l'anomalia, vi è la legge 22 luglio 1966, n. 608, che modifica la legge fondamentale riguardante la disciplina fiscale per i prodotti petroliferi (la legge n. 969), ammettendo ad imposizione fiscale ridotta il gasolio impiegato ai sensi della legge « antismog ». La legge n. 608 menziona, fra le varie categorie di impianti che impiegano gasolio ammesso ad agevolazione fiscale, solo tre delle sei categorie previste dal regolamento di esecuzione della citata legge n. 615.

L'anomalia è spiegabile con il fatto che la legge sulle agevolazioni fiscali fu approvata quasi contemporaneamente alla legge « antismog », mentre il regolamento di esecuzione fu varato un anno dopo. Per tale sfasatura, le agevolazioni fiscali sono state previste in relazione alla dizione più generica della legge, senza riferimento a quelle che sarebbero state le ulteriori specificazioni del regolamento. Pertanto oggi il gasolio che è impiegato ai sensi della legge « antismog » per impianti di



riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda e per il lavaggio di stoviglie, gode di agevolazioni fiscali con l'applicazione dell'aliquota di lire 500 per quintale in luogo di quella ordinaria di lire 5.400, mentre il gasolio usato per le altre tre categorie di impianti, delle sei menzionate dal regolamento, non fruisce della detta agevolazione fiscale.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame propongono appunto la estensione dell'agevolazione fiscale già prevista per le prime tre categorie, anche al gasolio impiegato nelle cucine ed impianti di sterilizzazione e disinfezione mediche, negli impianti di distruzione rifiuti (fino ad una tonnellata al giorno), nei forni da pane e delle imprese artigiane.

La relazione ministeriale è molto chiara al riguardo. Mi limito perciò a dire che estendendo le agevolazioni fiscali anche al gasolio si eliminano oltre a tutto notevoli difficoltà pratiche. Ad esempio, per quanto attiene alla prima delle tre categorie di impianti (cucine ed impianti di sterilizzazione e disinfezione), nella situazione attuale è estremamente difficile attuare la discriminazione presso ciascun utente del gasolio agevolato da quello non agevolato. Coloro che posseggono impianti termici diversi, appartenenti rispettivamente all'una e all'altra categoria, dovrebbero avere due diverse cisterne e sottoporsi periodicamente ad ispezione fiscale, diretta ad accertare che il gasolio agevolato non venga adoperato per usi non consentiti.

Quanto alla seconda categoria di impianti, cioè quelli per la distruzione dei rifiuti, devo dire che essi sono oggi pochissimi in Italia, e quindi facilmente individuabili e controllabili. L'estensione dell'agevolazione fiscale è un'innovazione assai opportuna, in quanto tali impianti debbono già, per legge, funzionare a gasolio.

Il terzo tipo di impianti comprende i forni da pane ed i forni di imprese artigiane. Per quanto riguarda i primi, ripetute istanze sono state avanzate dalla categoria interessata e sono state presentate interpellanze in Parlamento. Per quanto riguarda i forni di imprese artigiane, occorre precisare che il disegno di legge n. 1926 pone due precise limitazioni. Innanzi tutto, si tratta soltanto di forni di imprese artigiane, usati da fonditori, orafi, argentieri, carrozzieri, officine meccaniche artigiane; non si tratta, cioè, di forni di imprese industriali. La ragione della limitazione è evidente: le imprese industriali, infatti, non sono soggette alle norme della legge « anti-smog », e sono quindi al di fuori della disci-

plina fiscale che stiamo considerando. Con la seconda limitazione si precisa che si tratta di gasolio impiegato direttamente nei forni, e non quindi per i motori usati dalle imprese artigiane.

Il disposto dell'articolo 2 ha carattere esclusivamente formale: si tratta soltanto di riprodurre la dizione dell'articolo 1 per queste tre categorie, ammesse alle agevolazioni fiscali, nella lettera c) del punto 1) della lettera D) della tabella C, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, che concerne la disciplina generale del regime fiscale dei prodotti petroliferi.

L'articolo 3 contiene una disposizione accessoria, di tutta evidenza: si tratta cioè di stabilire anche per i depositi di gasolio, da utilizzare ai fini previsti dalla legge antismog, lo stesso limite di 25 metri cubi che vale per i depositi di nafta. Il privato che ha un deposito di nafta per il riscaldamento domestico e lo deve trasformare in deposito per gasolio si troverebbe, senza la disposizione dell'articolo 3, di fronte ad adempimenti fiscali complessi, che non hanno più ragion d'essere una volta entrate in vigore le prescrizioni della legge antismog.

Con queste osservazioni abbiamo esaurito la prima delle due materie affrontate dal disegno di legge in esame. La seconda materia è di tutt'altro tipo; essa non attiene al fenomeno dell'inquinamento atmosferico ed alle misure, anche di carattere fiscale, poste in essere per contrastarlo, ma al fenomeno dell'inquinamento delle acque — la cosiddetta *water pollution* — per effetto della dispersione di residui oleosi. Se vogliamo, è possibile riconoscere un qualche nesso con la materia precedente, in quanto si tratta pur sempre di norme intese alla salvaguardia dei valori ecologici: salubrità dell'aria e integrità delle acque.

Il problema affrontato in questa seconda parte del disegno di legge (articolo 4) è di gravità eccezionale, certamente non minore di quella connessa al problema dell'inquinamento atmosferico. È noto agli onorevoli colleghi il gravissimo danno — soprattutto per un paese che ha una notevolissima estensione di coste — derivante dallo smaltimento in mare degli *slops*, cioè dei residui oleosi che provengono dal lavaggio delle cisterne di navi petroliere. Vorrei dire brevemente qual è la situazione attuale, per dare ragione dell'articolo 4.

Attualmente, si provvede al lavaggio delle cisterne con diversi procedimenti. Un primo sistema è quello dello scarico in mare delle

acque di lavaggio oltre le cinquanta miglia da terra così come era originariamente prescritto da convenzioni internazionali. Accade però, purtroppo, che assai spesso tale norma sia disattesa, e che lo scarico avvenga anche entro le cinquanta miglia dalla costa. Un secondo metodo — evidentemente assai più consigliabile del primo e ora prescritto da nuove più rigorose norme internazionali — è quello dell'uso di impianti installati a bordo delle navi petroliere. Si è recentemente esteso l'impiego degli *slop-tanks*, cioè di piccole cisterne a poppavia, con una portata che varia da 300 a 500 tonnellate (su navi da 50 mila tonnellate, tanto per fare un esempio), in cui si raccolgono le acque di lavaggio. Attraverso un processo di decantazione, reso possibile dalla differenza di peso specifico, il greggio (che ha un peso specifico da 0,90 a 0,95) viene a galla; l'acqua rimane sul fondo, e mediante un procedimento di *stripping* viene aspirata, per modo che nello *slop-tank* resta soltanto il greggio. Quando la nave cisterna arriva al porto di carico, con il sistema chiamato *load-on-top*, cioè « carico di sopra », anche questa piccola cisterna viene rimpita di greggio.

Oggi, però, si tende ad introdurre un nuovo impianto, il cosiddetto « separatore », cioè un depuratore, che, per forza centrifuga, tende a disperdere all'esterno le parti più pesanti, che vengono poi recuperate con apposite condutture. C'è già l'obbligo, per le navi cisterna di recente costruzione, dei separatori per le acque di sentina.

Vi è poi un terzo tipo di impianti — assai interessante, perché ne parla anche il disegno di legge — non più a bordo delle stesse navi cisterna, bensì a bordo di speciali natanti, nei porti, per il trattamento delle acque di lavaggio delle navi e per il recupero dei residui oleosi direttamente dalle acque del mare, o anche dei laghi di confine, come dice l'articolo 4.

In Italia abbiamo attualmente una nave a Palermo, la *Vittorino Zanibon* da 1.500 tonnellate, che serve appunto per la raccolta degli *slops*. Esistono inoltre alcuni natanti di piccole dimensioni nel porto di Genova, costruiti sul tipo di quelli che si trovano a Rotterdam, che sono molto efficienti; mentre si tende ad introdurre anche in altri porti natanti di questo tipo.

Per quanto riguarda i laghi di confine, l'ipotesi è ancora teorica per l'Italia. All'estero si registra il caso del lago di Costanza. Il governo austriaco, per autorizzare la posa in opera dell'oleodotto del Reno, ha preteso la collocazione nelle acque del lago di un

natante di 15 metri per la raccolta di eventuali perdite oleose.

Il quarto tipo di impianti è rappresentato infine dagli impianti a terra, per il trattamento delle acque di lavaggio delle cisterne. Attualmente è in costruzione un impianto a Genova Miltedo, per la decantazione e la depurazione delle acque di lavaggio.

Tale è dunque la situazione attuale. Alla diffusione degli impianti sopra descritti, soprattutto di quelli a terra, si oppone attualmente un ostacolo di natura fiscale, che l'articolo 4 del disegno di legge in esame si propone appunto di eliminare. Le acque da lavaggio, o le acque del mare nei porti, contengono prodotti oleosi variamente miscelati. Una stessa petroliera può portare, nelle varie cisterne, diversi tipi di greggio, più o meno aromatici, più o meno paraffinici, imbarcati anche in porti diversi: le acque di lavaggio in questo caso convogliano residui che provengono da diversi tipi di greggio. Inoltre non è infrequente il caso di navi petroliere che imbarchino, in diverse cisterne, greggio e semilavorato. Si hanno perciò oli minerali diversamente miscelati nelle acque da lavaggio, che non possono essere separati per analisi ai fini dell'accertamento fiscale.

L'articolo 4 stabilisce al secondo comma che gli accertamenti quantitativi e qualitativi ai fini fiscali dei prodotti contenuti nelle miscele dei residui oleosi provenienti dalle acque di lavaggio o dalle acque del mare possono essere effettuati dopo la decantazione. Si sopprime così l'obbligo del preventivo accertamento fiscale, impossibile in pratica e tale da rappresentare un forte ostacolo all'installazione degli impianti di cui si è discusso sopra.

I successivi commi stabiliscono il trattamento fiscale dei residui oleosi e dei prodotti petroliferi derivati. Sono previsti tre diversi regimi fiscali. I prodotti uscenti dalla decantazione o dalla depurazione, se destinati alla lavorazione in impianti petrolchimici, sono sottoposti alla normale imposta di fabbricazione. Se sono invece destinati direttamente alla combustione in forni o caldaie sono assoggettati al trattamento stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali per forni e caldaie. Se infine tali prodotti, per la particolare loro composizione, non risultano convenientemente impiegabili né per la lavorazione in impianti petrolchimici, né per un uso diretto di combustione in caldaie o forni, se sono cioè residui tanto poveri da non consentire un impiego economicamente conveniente, la legge concede che siano dispersi o bruciati

senza che si dia luogo ad alcun presupposto di obbligo fiscale. Naturalmente è escluso il caso dell'utilizzazione del calore prodotto dalla combustione.

Un'osservazione finale sulla copertura. Non vi è problema di copertura per effetto del presente provvedimento; anzi vi è un vantaggio per l'erario, derivante dal fatto che la estensione delle agevolazioni fiscali al gasolio impiegato nelle tre categorie elencate all'articolo 1 porterà ad un maggior consumo del gasolio stesso che sopporta un'imposta di lire 500 per quintale, mentre gli oli combustibili attualmente impiegati sono soggetti ad un'imposta che varia dalle 250 alle 440 lire.

Per quanto riguarda i pareri della Commissione Bilancio e della Commissione Igiene e sanità, rendo noto agli onorevoli colleghi che la V Commissione ci ha fatto pervenire parere favorevole, mentre la XIV Commissione ha lasciato scadere i termini.

Concludo raccomandando, per le ragioni sopra illustrate, l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CURTI. Vorrei fare una brevissima osservazione. Non entro nel merito della relazione così tecnica ed ampia, ma dirò una parola su un problema marginale, un problema romantico.

Con l'applicazione della parte fiscale del disegno di legge si danno maggiori esenzioni ai fini della legge antismog, ma solo per quanto riguarda i forni da pane o delle imprese artigiane, e rischiano di essere uccise le romantiche pizzerie con forni a legna; il che, sotto l'aspetto folcloristico e turistico, mi sembra un grave danno. Del resto non sono certo le poche pizzerie ad alimentare l'inquinamento atmosferico. Tenendo quindi conto delle nostre esigenze turistiche, rivolgo un invito al Governo, ed in particolare al sottosegretario per l'industria, perché si addivenga ad un compromesso che salvi i forni delle piccole imprese cui mi riferisco.

SANTAGATI. La relazione è stata esauriente a tal punto che non fornisce motivo ad osservazioni. Sono stati spiegati sia lo spirito della legge, sia le varie norme che la informano; e devo dire che sono in linea di massima d'accordo, anche perché un coordinamento in questa materia è urgente, utile ed opportuno.

Mentre l'onorevole Curti affrontava un argomento romantico, io affronterò un argomento prosaico. Mi limiterò ad illustrare, e lo dico in anticipo per conoscere il pensiero del rappresentante del Governo, un emendamento diretto alla soppressione delle parole « e senza utilizzazione del calore » all'ultimo comma dell'articolo 4. Spiego il perché: senza questo emendamento la disposizione che consente la distruzione mediante combustione dei prodotti ritenuti tecnicamente inutilizzabili resta inoperante perché nessun impianto petrolifero o petrolchimico dispone di bruciatori non collegati con forni; non sarebbe pertanto possibile non utilizzare il calore; ed inoltre alcune lavorazioni danno luogo a scarti che non possono essere distrutti che con la combustione.

Per queste ragioni insisto affinché il mio emendamento sia accolto dal Governo.

SAVIO EMANUELA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo sottolinea l'urgenza di questo provvedimento, perché di fronte alla applicazione, come è stato detto dal relatore e da altri colleghi intervenuti, della legge antismog ed all'estensione dell'uso del gasolio ai forni da pane ed a quelli di piccole imprese artigiane, ci si troverebbe di fronte a situazioni anomale, ad un'imposta cioè che continuerebbe a sussistere ponendo in gravi situazioni i forni da pane e le piccole imprese artigiane. La riduzione in questione trova quindi una sua giustificazione.

Poiché l'onorevole Curti ha sottoposto alla nostra attenzione la situazione delle piccole pizzerie, desidero ricordare che la situazione della panificazione è la seguente: dal primo gennaio 1970, come i colleghi sanno, tutti i panifici a vapore situati nei comuni centro-settentrionali con oltre trecentomila abitanti, e nei comuni dell'Italia meridionale ed insulare con oltre un milione di abitanti, dovendo usare il gasolio che prima era impiegato soltanto per usi domestici e di cucina, si troverebbero a dover subire un peso fiscale enorme, con le conseguenze che si possono immaginare, compreso l'aumento dei prezzi del pane e degli altri prodotti.

L'aspetto industriale, l'aspetto sociale di questo provvedimento è evidente. Ora, non so se il collega delle finanze possa accogliere un eventuale emendamento volto a salvaguardare le piccole imprese, come le pizzerie e i forni a legna; per quanto mi riguarda, io non avrei nulla in contrario, e mi rimetto perciò alla decisione del collega.

Vorrei soltanto, in generale, chiedere che venga esercitato un controllo molto serio non soltanto sulle evasioni fiscali, ma su quelle che potrebbero derivare dalla consegna del gasolio a quegli imprenditori che debbono impiegarlo per uso domestico. Il Governo, cioè, ha una preoccupazione, che io non traduco qui in un emendamento, ma che devo far presente: è necessario che vi siano delle norme di controllo molto chiare, per evitare che, tanto per fare un esempio, il gasolio consegnato ad un albergatore possa essere utilizzato per le auto, per i motori, e così via. Assisteremmo, se così fosse, al cosiddetto « gioco dei mercati paralleli »: da una parte avremmo un mercato serio, nel quale la consegna avviene secondo determinate agevolazioni, e dall'altra, invece, un mercato di borsa nera. Questo ci preoccuperebbe, anche perché dobbiamo dare a questa materia una normativa dignitosa, e non possiamo permettere evasioni che non saremmo in grado di controllare.

Dico tutto questo, ripeto, perché ritengo sia necessario che io esprima questa preoccupazione del mio ministero.

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento presentato dall'onorevole Santagati all'ultimo comma dell'articolo 4, inteso a sopprimere le parole « e senza utilizzazione del calore », io ritengo che esso possa essere accolto.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Curti...

CURTI. Non si tratta di un emendamento, che non può essere formulato in questo contesto, ma di una semplice raccomandazione al Governo.

SAVIO EMANUELA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Va bene.

Vorrei inoltre fare un'osservazione per quanto riguarda l'articolo 1. La dizione usata al punto 2), in cui si dice: « comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno » non è molto chiara. Vorrei sapere se si intenda l'impiego di una tonnellata di gasolio, oppure della distruzione di una tonnellata di rifiuti. Nel primo caso, infatti, si tratterebbe di una quantità troppo alta.

Fatte queste osservazioni marginali, devo comunque dichiarare che il mio ministero raccomanda l'approvazione del disegno di legge, che si presenta assai urgente.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, è inutile, eviden-

temente, ripetere le ragioni chiaramente espresse dal relatore e per le quali il Governo non può che sollecitare l'approvazione del disegno di legge.

Sono state fatte delle raccomandazioni dal collega Curti, riprese poi dal Sottosegretario per l'industria, delle quali terremo conto in sede di applicazione del provvedimento.

Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato dall'onorevole Santagati, mi dispiace, ma non posso accettarlo.

PANDOLFI, *Relatore*. Replicando brevemente ai colleghi che sono intervenuti, vorrei soltanto dire all'onorevole Curti che le sue preoccupazioni per quanto riguarda le pizzerie che adoperano forni a legna debbono essere fugate dal fatto che il regolamento per l'esecuzione della legge antimog, all'articolo 1, nel quale si parla del campo di applicazione delle norme di legge, stabilisce che esse si applicano a tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle trentamila chilocalorie/ora. Ora, io credo che la maggior parte dei forni delle pizzerie non arrivino a quella potenzialità. Si tratterebbe quindi, in sede di applicazione della legge, di chiarire questo punto, con opportune circolari interpretative; ma questa non è materia che attenga alle disposizioni fiscali.

Al collega, onorevole Santagati, vorrei dire che il suo emendamento crea un problema, in quanto il caso che egli opportunamente richiama alla nostra attenzione — quello cioè di impianti per la combustione di prodotti non utilizzabili, che comportano utilizzazione del calore prodotto — rientra nel penultimo comma dell'articolo 4, laddove si parla della combustione in caldaie o forni, cioè in tutti gli impianti nei quali vi è utilizzazione del calore prodotto. Ora, rendendomi conto delle perplessità del Sottosegretario per le finanze, penso che, prima di accettare l'emendamento, si dovrebbe quanto meno stabilire, con assoluta chiarezza, che l'utilizzazione del calore non rientra nel caso della combustione in caldaie o forni. A mio avviso, la *ratio legis*, per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 4, è un'altra: la legge parla, in quel punto, di prodotti che non possono avere una utilizzazione economica; in questo caso si ha la semplice combustione, o la semplice dispersione.

SANTAGATI. Si potrebbe, comunque, migliorare in qualche modo la dizione.

PANDOLFI, *Relatore*. Io stesso non sono in grado di farlo, in quanto qui occorre, evi-

dentemente, una valutazione di natura tecnica, che comporta una cognizione assolutamente precisa dei tipi di impianti e delle variazioni possibili.

Infine, vorrei anch'io associarmi all'opportuno richiamo del Sottosegretario, onorevole Savio, per quanto riguarda la lotta contro le frodi. Con questa estensione delle agevolazioni fiscali ad altre tre categorie di impianti che usano gasolio, diventa indubbiamente possibile un aumento delle frodi. È notorio che già alcune perplessità sono nate per frodi già avvenute per impianti di uso domestico; a maggior ragione tali preoccupazioni esistono per gli impianti di uso artigianale.

SANTAGATI. Allora, signor Presidente, si potrebbe magari dire, se il collega è d'accordo, « e senza utilizzazione del calore, purché non si rientri nei casi di cui... » eccetera.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La dizione è troppo generica. Terremo conto di questa sua osservazione in sede di applicazione.

SANTAGATI. Se il Governo dichiara che se ne terrà conto in sede di attuazione, non insisto allora per la votazione del mio emendamento, perché non si perda altro tempo.

BORRACCINO. Io vorrei chiedere al relatore se le norme che approviamo oggi non comporteranno la necessità di risolvere altri problemi per quanto riguarda il gas di città. La mia preoccupazione è che si creino delle difficoltà, degli squilibri, per le aziende municipalizzate.

PANDOLFI, *Relatore*. Posso rispondere in questo senso: che il disegno di legge non modifica minimamente le disposizioni della legge antismog, né quelle del regolamento esecutivo. Sussiste già l'obbligo di adoperare il gasolio e quindi certe situazioni dovevano essere fatte valere al momento dell'applicazione della legge antismog, alla quale si riferiscono le sue preoccupazioni, e che oggi non è in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Relatore ed i rappresentanti del Governo hanno chiarito il proprio pensiero.

Passiamo agli articoli. Do lettura degli articoli 1, 2 e 3, che, non essendo stati pre-

sentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Nella tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, il punto 2) della lettera *F*), inserito con l'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608, è sostituito dal seguente:

« 2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonché per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane ».

Nella colonna « aliquota per quintale-lire » in corrispondenza del predetto punto 2) resta la cifra « 500 ».

(È approvato).

#### ART. 2.

Nella tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera *D*), la lettera *c*) del punto 1), inserita con l'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 608, è sostituita dalla seguente:

« *c*) Per essere ammessi al trattamento degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonché per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane », gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonché le altre caratteristiche stabilite alla precedente lettera *b*) ».

(È approvato).

#### ART. 3.

La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituita dalla seguente:

« *a*) l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità superiore a 10 metri cubi. Tale limite è elevato

a 25 metri cubi solo per i depositi, per usi privati, di oli combustibili e di oli da gas destinati, questi ultimi, agli usi previsti dalla lettera F), punto 2), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n.1350. Agli effetti di tale limite non si cumulano le singole capacità dei depositi di oli combustibili, destinati al riscaldamento, e dei predetti oli da gas, appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti distinti; ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

#### ART. 4.

L'accertamento qualitativo e quantitativo, ai fini fiscali, dei prodotti contenuti nelle miscele e residui oleosi recuperati dalla pulizia delle navi e delle acque del mare e dei laghi di confine può essere effettuato dopo la decantazione e depurazione, con qualsiasi processo, delle predette miscele e residui negli impianti all'uopo autorizzati dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio.

Prima dell'accertamento le miscele ed i residui oleosi di cui al comma precedente possono essere raccolti, fatti decantare e depurati promiscuamente anche se contenenti prodotti di qualità diversa, soggetti a differente regime fiscale.

Le miscele ed i residui di oli minerali nonché i prodotti petroliferi ricavati dalla loro decantazione e depurazione sono ammessi, se destinati alla lavorazione, allo stesso trattamento tributario stabilito per gli oli minerali greggi di petrolio, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ottenuti.

Le miscele ed i residui di oli minerali nonché i prodotti derivanti dalla loro decantazione e depurazione destinati alla combustione nelle caldaie e nei forni sono assoggettati al trattamento tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali per forni e caldaie, densi, anche quando non ne abbiano tutte le caratteristiche e siano altrimenti classificabili, purché in questo ultimo caso venga riconosciuto che non sono tecnicamente utilizzabili in un uso diverso.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la direzione della circoscrizione doganale, secondo la rispettiva competenza, può consentire che, sotto vigilanza finanziaria continuativa, i prodotti di cui ai commi prece-

denti, compresi quelli contenuti nelle miscele e residui oleosi, nonché i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, da soli o contenuti nei materiali residuali dei serbatoi di stoccaggio o delle lavorazioni petrolifere e petrolchimiche, tecnicamente riconosciuti non utilizzabili, siano dispersi in modo da non poter essere recuperati ovvero siano distrutti mediante combustione e senza utilizzazione del calore. In tali casi si considerano non avverati i presupposti delle relative obbligazioni tributarie.

Il deputato Santagati ha presentato un emendamento tendente a sopprimere al quarto comma le parole: « e senza utilizzazione di calore ».

SANTAGATI. Vorrei motivare il ritiro del mio emendamento all'articolo 4 tenendo conto delle dichiarazioni favorevoli del Governo in ordine al merito dello stesso ed in conseguenza delle assicurazioni date dal sottosegretario Tantalò in ordine all'applicazione dello spirito dell'emendamento nel regolamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

#### ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Abolizione del diritto erariale sul gas metano compreso in bombole (2018).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del diritto erariale sul gas metano compreso in bombole ».

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgere la relazione.

CIAMPAGLIA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame prevede l'abolizione del diritto erariale sul gas metano in bombole, istituito

per perequare dal punto di vista tributario i vari carburanti impiegati per l'autotrazione. Da quanto risulta dalla relazione, l'uso del metano per l'autotrazione si è ridotto alla percentuale del 51 per cento rispetto al 1960 e si ritiene che tale riduzione sia dovuta al fatto che gli automezzi azionati dal metano sono antiquati e vanno scomparendo. Pertanto sono d'accordo circa l'opportunità del disegno di legge e ne raccomando l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È abrogata la legge 27 maggio 1959, n. 360, e successive modificazioni ».

Non sono stati presentati emendamenti.

In attesa del parere della XII Commissione la votazione a scrutinio segreto del provvedimento che consiste di articolo unico, è rinviata ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge Curti: Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sull'entrata relativa agli oli vegetali (Approvata dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (606-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Curti: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sull'entrata relativa agli oli vegetali », approvata dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 12 marzo 1969 e modificata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 novembre 1969.

Sulle modifiche apportate dal Senato in assenza del relatore, ha facoltà di riferire il proponente onorevole Curti.

**CURTI, Relatore.** La proposta di legge da me presentata tende ad ovviare alla discrepanza interpretativa sorta con gli uffici finanziari e tende a favorire l'uso alimentare degli oli vegetali.

La Commissione del Senato ha modificato il testo dell'articolo unico introducendo la parola « direttamente » prima delle parole « destinati alla raffinazione per uso alimentare ». Dal momento che la modifica appor-

lata non reca pregiudizio al sistema da noi votato, ne raccomando l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« La dizione degli oli vegetali allo stato commestibile di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, deve intendersi riferita anche agli oli vegetali allo stato greggio destinati alla raffinazione per uso alimentare ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« La dizione degli oli vegetali allo stato commestibile di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, deve intendersi riferita anche agli oli vegetali allo stato greggio direttamente destinati alla raffinazione per uso alimentare ».

La modifica del Senato consiste nella introduzione della parola « direttamente » prima delle parole « destinati alla raffinazione ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

La proposta di legge che consiste di articolo unico, sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Modificazioni alla disciplina fiscale degli oli minerali » (1926):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

**CURTI:** « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949,

n. 941, concernente l'imposta generale sulla entrata relativa agli oli vegetali » (*Approvata dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla V Commissione permanente del Senato*) (606-B):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Azzaro, Beccaria, Bima, Boiardi, Borraccino, Botta, Cascio, Castellucci, Cesaroni, Ciampaglia, Conte, Curti, De Ponti, Di Leo, Giglia, Giovannini, Martelli, Miroglio, Napo-

litano Francesco, Nicolai Cesarino, Pandolfi, Patrini, Quaranta, Raffaelli, Maschiella, Vicentini e Zamberletti.

*Sono in congedo:*

Laforgia e Perdonà.

**La seduta termina alle 12,5.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO